

## DOCUMENTO RECANTE LA DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

### 1 Premessa

La MiFID (*Market in Financial Instruments Directive*) è una direttiva europea che, intervenendo sulla regolamentazione dei mercati finanziari europei, si pone l'obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori, l'efficienza e l'integrità dei mercati finanziari stessi.

L'intervento normativo ha un particolare rilievo in tema di *best execution*. Il concetto di *best execution*, o migliore esecuzione, implica infatti che gli intermediari adottino tutte le misure ragionevoli e mettano in atto meccanismi efficaci per ottenere, allorché eseguano ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

Tale disciplina è pertanto finalizzata ad assicurare una più ampia protezione degli investitori, siano essi clienti al Dettaglio o clienti Professionali.

La disciplina non si applica invece alla clientela Qualificata ad eccezione dei seguenti casi:

- le controparti Qualificate richiedano, per se stesse e/o per i propri clienti verso cui effettuano ricezione e trasmissione ordini, un livello di protezione maggiore, in via generale o per singola transazione;
- si svolga nei loro confronti il servizio di gestione di portafogli.

La *best execution* si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi ammessi a negoziazione su un Mercato Regolamentato o meno e a prescindere dalle sedi di esecuzione, che possono essere i Mercati Regolamentati, i Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) ed i mercati non ufficiali (ossia i mercati informali, come Bloomberg o la contropartita diretta con l'intermediario), con riferimento ai servizi di investimento di negoziazione in conto proprio, esecuzione degli ordini e ricezione e trasmissione degli ordini.

La Banca è tenuta a consegnare al cliente, prima di dar luogo alla prestazione del servizio di investimento, il presente DOCUMENTO RECANTE LA DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ed a richiedere il consenso sullo stesso da parte del cliente medesimo.

### 2 Best Execution - Scelte operative

La Banca ha adottato tutte le misure atte a garantire il miglior risultato possibile (*c.d. "best execution"*) ai propri clienti, al dettaglio e professionali, nella prestazione dei servizi di investimento negoziazione in conto proprio, esecuzione degli ordini e ricezione e trasmissione degli ordini.

La Banca, nell'esecuzione di un ordine, segue tutte le misure ragionevoli volte all'ottenimento del miglior risultato possibile (*best execution*), tenendo conto dei fattori elencati nella sezione 2.1, salvo specifiche disposizioni così come definite nella sezione 2.3.

Al momento la Banca ha attribuito una stessa gerarchia di fattori per qualsiasi tipologia di ordine/strumento finanziario/cliente.

#### 2.1 Fattori di Best Execution

La Banca, al fine di garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile (*best execution*) ai propri clienti, considera rilevanti per la propria strategia di esecuzione, nell'ordine di priorità sotto indicato, i seguenti fattori:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (corrispettivo totale): oltre al prezzo dello strumento finanziario rientrano quindi nella definizione del corrispettivo totale tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente collegati all'esecuzione dell'ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall'intermediario;
- rapidità dell'esecuzione e probabilità di esecuzione e regolamento;
- dimensioni dell'ordine;
- natura dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

#### 2.2 Sedi di esecuzione

Sulla base della gerarchia dei fattori definita e mediante un'analisi dell'attuale situazione dei mercati finanziari, la Banca ha selezionato le sedi di esecuzione degli ordini e gli intermediari negoziatori che garantiscono *in modo duraturo* il miglior risultato possibile per il cliente e ha provveduto a stabilire meccanismi efficaci per la corretta esecuzione dell'ordine (*c.d. dispositivi di esecuzione*). Le sedi di esecuzione possibili sono (ai sensi dell'art. 2, lett. e), RI): "...un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), un internalizzatore sistematico, un *market maker* o altro negoziatore per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario".

La Banca richiede comunque al cliente (diverso dalle controparti Qualificate) un consenso espresso sotto forma di accordo generale, ad effettuare l'esecuzione di ordini al di fuori di un Mercato Regolamentato o di un MTF, qualora l'esecuzione al di fuori di detti mercati si renda necessaria nell'interesse del cliente.

Nello specifico:

- gli ordini su strumenti finanziari ammessi a negoziazione su Mercati Regolamentati (Comunitari e non Comunitari), anche se inoltrati ad un intermediario negoziatore, verranno preferibilmente eseguiti sui Mercati Regolamentati in quanto al momento non si ritiene vi siano sedi di esecuzione alternative che abbiano un adeguato livello di liquidità rispetto a detti mercati;
- sono stati conclusi accordi con gli intermediari negoziatori al fine di ottemperare a tale prescrizione. E' possibile che, qualora vi siano condizioni migliori il negoziatore esegua l'ordine fuori dai Mercati Regolamentati;
- gli intermediari negoziatori, per gli strumenti finanziari per i quali la Banca presta il servizio di raccolta e trasmissione di ordini, sono stati selezionati sulla base di criteri di efficienza dal punto di vista dei costi, di efficacia nell'esecuzione/trasmissione dell'ordine, di compatibilità della propria gerarchia dei fattori con quella definita dalla Banca. La Banca si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere qualsiasi broker quando sia ritenuto necessario per assicurare il miglior risultato possibile;
- per alcuni strumenti finanziari non ammessi a negoziazione sui Mercati Regolamentati, la Banca eseguirà gli ordini in conto proprio, ossia in contropartita diretta con il cliente, fermi restando tutti gli obblighi assunti dalla Banca in tema di *best execution*.

#### 2.3 Disposizioni specifiche

È previsto che il cliente possa, nel conferire un ordine, richiedere che l'ordine venga eseguito seguendo le sue disposizioni specifiche. Il cliente, nell'inoltrare una disposizione specifica, dovrà comunque considerare i seguenti punti:

- tale disposizione specifica non permetterà alla Banca di applicare all'ordine le regole di *best execution* precedentemente descritte;
- qualora l'ordine presenti istruzioni parziali, questo viene eseguito secondo le istruzioni ricevute mentre in relazione alla parte dell'ordine non oggetto di disposizioni specifiche, la Banca applicherà la prassi operativa di *best execution* descritta in questa policy.

Un particolare caso è rappresentato dagli "ordini curando" a mezzo dei quali: "il cliente si affida all'esperienza dell'intermediario per la scelta delle migliori possibilità offerte dalla seduta. Gli ordini del genere devono essere assolti nei tempi e nei modi più opportuni per il committente. L'intermediario è quindi libero di operare su unica piazza, in una sola volta o frazionatamente, su piazza o fuori piazza, e anche di eseguire parzialmente o non eseguire affatto l'ordine (al contrario degli ordini al meglio, che devono, una volta accettati, trovare sempre esecuzione, salvo impossibilità totale o parziale)". L'intermediario ha pertanto un margine di discrezionalità maggiore nell'eseguire tali ordini, anche direttamente su mercato, in virtù del particolare rapporto fiduciario che lega il cliente che conferisce l'ordine all'intermediario medesimo.

#### **2.4 Monitoraggio e revisione della policy**

La Banca si impegna ad effettuare in via continuativa un monitoraggio dell'efficacia della propria strategia di esecuzione degli ordini e della propria strategia di trasmissione degli ordini con l'obiettivo di correggere ogni eventuale carenza riscontrata.

La Banca effettuerà una revisione periodica della propria *execution policy* quantomeno con cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di ottenere la *best execution*.

La Banca notificherà tempestivamente al cliente ogni modifica essenziale apportata alla strategia di esecuzione degli ordini e strategia di trasmissione.

### **3 Execution Policy**

#### **3.1 Titoli azionari e derivati ammessi a negoziazione su Mercati Regolamentati e/o MTF italiani, comunitari e sedi equivalenti in paesi extracomunitari**

Gli ordini sui titoli azionari e derivati quotati sopra citati saranno eseguiti preferibilmente sui Mercati Regolamentati e/o sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) italiani o comunitari o su sedi equivalenti in paesi extracomunitari. La Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione ordini inviando gli stessi alla Capogruppo UBI Banca che presenta la medesima gerarchia dei fattori indicata dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile. UBI Banca a sua volta li trasmetterà al negoziatore selezionato per la loro esecuzione sul mercato regolamentato e/o su un MTF italiano.

#### **3.2 Titoli obbligazionari ammessi a negoziazione su Mercati Regolamentati e/o MTF italiani**

Gli ordini sui titoli obbligazionari sopra citati verranno eseguiti sui Mercati Regolamentati e/o MTF italiani. La Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione ordini inviando gli stessi alla Capogruppo UBI Banca che presenta la medesima gerarchia dei fattori indicata dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile. UBI Banca, a partire dal 1° ottobre 2013, eseguirà direttamente gli ordini ricevuti nelle sedi di esecuzione selezionate e individuate anche attraverso l'utilizzo di specifici applicativi informatici di ricerca. L'ordine potrà altresì essere eseguito fuori mercato, direttamente da UBI Banca o tramite broker, nel caso non fosse possibile trovare esecuzione nelle sedi selezionate o qualora fossero rilevate in conto proprio condizioni più favorevoli nei confronti del cliente.

#### **3.3 Titoli obbligazionari diversi da titoli obbligazionari ammessi a negoziazione su Mercati Regolamentati e/o MTF italiani**

Per i titoli obbligazionari diversi dai titoli obbligazionari ammessi a negoziazione su Mercati Regolamentati e/o MTF Italiani, la Banca trasmetterà gli ordini dei clienti alla Capogruppo UBI Banca che ha adottato una politica di esecuzione degli ordini basata sulla medesima gerarchia dei fattori indicata dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile. UBI Banca, a partire dal 1° ottobre 2013, eseguirà direttamente gli ordini ricevuti nelle sedi di esecuzione più indicate in termini di "total consideration" rivolgendosi per l'esecuzione ai market makers/fornitori di liquidità selezionati anche attraverso l'utilizzo di specifici applicativi informatici di ricerca. Al fine di garantire l'esecuzione dell'ordine quando gli strumenti in oggetto non possano essere negoziati sui mercati di riferimento UBI Banca procederà eventualmente:

- all'esecuzione fuori mercato dell'ordine mediante un broker
- all'esecuzione in conto proprio.

#### **3.4 Derivati OTC**

Per tali strumenti, per i quali non esistono Mercati Regolamentati sui quali possano essere scambiati e che presentano caratteristiche di scarsa standardizzazione, la rapidità e garanzia di esecuzione, fattori preminenti nella gerarchia dei fattori di *best execution*, sono ottenute negoziando l'ordine in conto proprio. Pertanto la Banca negozierà i derivati OTC in contropartita diretta con la propria clientela.

Il prezzo dello strumento viene definito dalla Banca nel rispetto della comune prassi di mercato utilizzando metodologie di calcolo che considerino le componenti di carattere finanziario, ossia la componente necessaria a neutralizzare i rischi di mercato ed il rischio di controparte, e la componente commerciale, ossia la remunerazione del servizio e dei costi di struttura.

#### **3.5 Pronti contro termine**

Per tali strumenti, per i quali non esistono Mercati Regolamentati sui quali possano essere scambiati e che presentano caratteristiche di scarsa standardizzazione, la rapidità e garanzia di esecuzione, fattori preminenti nella gerarchia dei fattori di *best execution*, sono ottenute negoziando l'ordine in conto proprio. Pertanto la Banca negozierà i Pronti Contro Termine in contropartita diretta con la propria clientela.

I tassi dei Pronti contro Termine sono elaborati sulla base di regole formalizzate, diminuendo, di norma, i tassi del mercato monetario disponibili al momento, di uno *spread* predeterminato in relazione alle politiche commerciali della Banca.

#### **3.6 Titoli obbligazionari di propria emissione non ammessi a negoziazione su Mercati Regolamentati o MTF Italiani ne negoziabili fuori mercato**

Relativamente agli strumenti finanziari in oggetto, in cui sono compresi i titoli emessi da UBI Banca, Capogruppo del Gruppo UBI, la migliore rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento è garantita con l'esecuzione in conto proprio in quanto gli strumenti finanziari in oggetto non sono ammessi a negoziazione su Mercati Regolamentati e quindi potrebbero presentare problematiche di liquidità. L'accენტramento dell'operatività presso la Banca permette di offrire buoni livelli di liquidità e di efficienza. Pertanto la Banca negozierà l'ordine su tali strumenti finanziari in conto proprio, ossia in contropartita diretta con il cliente.

I prezzi sono elaborati sulla base di regole formalizzate dalla Banca ed utilizzano dati di mercato disponibili al momento (curve dei tassi ecc.) ai quali va aggiunto uno *spread*. Per le obbligazioni strutturate viene inoltre valutata la componente derivativa implicita.

*Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2013*